

SISTRI: si parte (...forse...) il 1° ottobre

Con Decreto del Ministero Ambiente 17 dicembre 2009, a gran voce, è stato emanato il sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato con l'acronimo SISTRI

Come è noto con Decreto del Ministero Ambiente del 17 dicembre 2009, a gran voce, è stato emanato il sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato con l'acronimo SISTRI (**S**istema di controllo della **t**racciabilità dei rifiuti) al quale sono assoggettati:

- tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
 - imprese ed Enti (quindi anche gli Enti locali!) che occupano oltre 11 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
 - le imprese che trasportano i propri rifiuti;
 - le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (sia non pericolosi che pericolosi);
 - i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
 - le imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
 - i terminalisti concessionari dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all'articolo 16, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;
 - i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
- Pubblicizzato come un sistema infallibile di controllo in tempo reale della movimentazione dei rifiuti dal produttore al gestore finale attraverso l'uso di sistemi informatici (dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza da postazione fissa per trasmissione dei dati al sistema, firma elettronica delle informazioni fornite e memorizzazione sul dispositivo stesso - dispositivo elettronico detto black box da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti per il monitoraggio del percorso) il Decreto veniva modificato e integrato sostanzialmente quasi immediatamente con il successivo DM 15 febbraio 2010.

Da subito, in questa stessa sede, abbiamo espresso perplessità circa la fattibilità, nei tempi previsti, dell'allestimento della struttura stabiliti al 13 luglio 2010 per le aziende più grandi e gli operatori professionali della gestione dei rifiuti ed al 12 agosto 2010 per le imprese più piccole nonché per i restanti soggetti che volessero aderire tramite iscrizione volontaria. Infatti affinché si completi l'architettura del SISTRI sono necessari i seguenti passi:

- iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI (tramite il portale www.sistri.it o telefono al n. 800.003836 o via fax al n. 800.050863 o a mezzo di posta elettronica all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it);
- pagamento dei relativi contributi di iscrizione (presso Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia);
- consegna dei dispositivi ai soggetti incaricati della distribuzione, identificati nelle Sezioni Regionali dell'Albo per i soggetti gestori di rifiuti e le sedi delle CCIAA o delle Associazioni di categoria che abbiano sottoscritto apposita convenzione per gli altri destinatari);
- ritiro dei dispositivi agli iscritti al SISTRI, previo appuntamento;
- installazione dei relativi software (specifici, quindi da integrare e rendere compatibili con quelli già in uso presso la propria azienda);

- iscrizione in apposito elenco ministeriale delle officine richiedenti l'autorizzazione all'installazione delle black box (che devono essere iscritte al Registro imprese di cui alla Legge 122/92, sezione elettrauto)
- formazione degli addetti all'installazione attraverso apposito corso della durata di 6 ore;
- installazione degli apparecchi (e delle relative schede SIM - entro il 13 febbraio 2010, poi prorogato al 12 giugno).

Tali dubbi venivano confermati dalla successiva pubblicazione del Decreto ministeriale 9 luglio 2010 (in vigore dal 14 luglio 2010) che, in sintesi,

- ha prorogato al 1° ottobre 2010, quale scadenza unificata, l'inizio dell'operatività del SISTRI per tutti i soggetti obbligati
- ha prorogato ulteriormente al 12 settembre 2010 il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box
- ha soppresso la scadenza prevista all'Allegato IB del DM 17 dicembre 2009, e riapre i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box per le attività di Autoriparazione-elettrauto
- ha disposto l'obbligo di tenuta dei dispositivi USB presso le unità locali/sede legale
- ha semplificato le incombenze per i trasporti riguardanti operazioni di "micro raccolta" e modifica alcune tempistiche di compilazione dei registri tenuti dalle Associazioni di categoria per conto degli iscritti
- ha contemplato la possibilità di malfunzionamento del sistema per il caso di mancata copertura della rete e istituito una apposita scheda sostitutiva per l'annotazione dei dati riguardanti la movimentazione dei rifiuti
- ha contemplato le modalità di respingimento dei rifiuti da parte dell'impianto di destinazione
- ha modificato gli importi dei contributi di iscrizione al SISTRI e definisce le modalità dei rimborsi
- ha chiarito alcune definizioni e le modalità di calcolo dei dipendenti aziendali ai fini degli obblighi di iscrizione al SISTRI o meno
- ha esteso l'obbligo di installazione di apparecchiature di videosorveglianza per il monitoraggio dell'ingresso e uscita degli automezzi per e dagli impianti, oltre che alle discariche, anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del sistema, il 1° ottobre prossimo quindi, qual è la situazione?

Per quanto concerne le iscrizioni dei produttori risultano iscritte circa 259.000 imprese, meno della metà della stima degli obbligati; di queste meno della metà hanno ricevuto il dispositivo USB a causa di un forte ritardo del sistema di distribuzione degli apparati (fonte CNA Como). Inoltre i dispositivi USB multi-utente da utilizzarsi dalle Associazioni di categoria e ai loro servizi per gestire dall'esterno i dati delle imprese non sono ancora state approntate (fonte CNA Como).

Vengono evidenziate difficoltà non risolte per l'iscrizione delle imprese produttrici con le nuove tariffe previste dal Decreto del 9 luglio scorso, difficoltà di dialogo dei software con i programmi residenti, per quanto riguarda i trasportatori si lamentano difficoltà di montaggio e collegamento delle black box...

E ancora: l'apparato sanzionatorio non è ancora presente (si è in attesa del recepimento, prescritto entro il 12.12.2010, della Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti); non è stato ancora adottato il Decreto che stabilisce le modalità di gestione dei dati rilevati dal sistema attraverso il Catasto rifiuti; si è in attesa dell'esito del ricorso al Tar Lazio che molte aziende hanno presentato contro la procedura adottata dal Ministero dell'Ambiente per l'assegnazione della realizzazione del software di gestione del SISTRI....

Insomma, è prevedibile che il SISTRI partirà nella data stabilita, senza ulteriori proroghe; dobbiamo quindi iniziare a capirne il funzionamento e a leggere i documenti ad esso collegati (scheda movimentazione) che ci capiterà di incontrare durante i controlli su strada, con il presentimento che il periodo di "limbo" che intercorrerà fra l'entrata in vigore degli obblighi e delle relative sanzioni sarà utilizzato da tutti i soggetti

coinvolti ai vari livelli dell'apparato come periodo di prova, collaudo ed eventuale miglioramento del sistema.